

PG/2011/0223720  
del 19/09/2011

Allo Studio Tecnico  
Casagrandi Geom. Emanuele  
Via Fontanazzo, 83/h  
41059 Zocca (MO)

OGGETTO: DPR n. 139 del 2010 – Risposta a richiesta d interpretazione.

In merito alla nota del 23/8/2011, con la quale si chiedono chiarimenti sull'applicazione della procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, di cui al DPR n. 139 del 2010, si comunica quanto segue.

La procedura individuata dal provvedimento in oggetto ha la funzione di semplificare, per le tipologie di interventi elencate all'Allegato dello stesso atto, la procedura di rilascio ordinariamente fissata dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, s.m.i., Codice dei beni culturali e del paesaggio (di qui in avanti Codice).

In particolare, per dare risposta alle richieste di interpretazione presentate, si sottolinea che:

- il parere della Soprintendenza nella procedura semplificata è sempre vincolante, alla stessa stregua della procedura ordinaria, fino a quando non verranno individuate per le aree e gli immobili di notevole interesse pubblico (vincoli paesaggistici) le specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 141bis del Codice (v. art. 4, comma 10, del DPR n. 139 del 2010). L'art. 141 bis, dispone, infatti, che le dichiarazioni di notevole interesse pubblico vengano integrate con le specifiche discipline da parte dell'autorità che ne ha emanato il provvedimento di vincolo (Ministero o Regione). Nella nostra Regione, in applicazione della L. R. n. 23 del 2010, questa attività sarà svolta congiuntamente tra gli Enti a seguito della fase di adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), in particolare quando quest'ultimo sarà oggetto di adeguamento da parte delle Province attraverso il proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- il Codice distingue la specifica disciplina richiesta per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico dalle disposizioni imposte dalla Pianificazione paesaggistica, e, pertanto, le due forme di prescrizioni non possono essere considerate automaticamente coincidenti, in quanto derivanti da procedure di individuazione diverse tra loro. Ciò non toglie che, quando sarà attivata la fase di adeguamento e di integrazione dei vincoli paesaggistici, si dovrà tenere conto

- delle discipline pianificatorie già individuate dai piani regionali e provinciali, generali e di settore, ai fini della corretta integrazione delle discipline;
- le aree rientranti nei territori dei Parchi e Riserve Naturali sono assoggettate alla disciplina di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 2, lett. f), e, pertanto, in base al Codice, sono considerate Beni paesaggistici (v. art. 134 del Codice stesso). Per essi, quindi, lo stesso Codice prevede che siano oggetto di individuazione di prescrizioni specifiche, attività che sarà svolta, come sopra indicato, nella fase di adeguamento della pianificazione al Codice, nei termini e con le modalità sopra indicate;
  - il superamento del termine assegnato alla Soprintendenza per il rilascio del parere (25 gg.) permette al Comune di emettere il provvedimento di autorizzazione semplificata. Qualora, però, il parere della Soprintendenza pervenga, seppure oltre il suddetto termine, ma prima dell'emanazione del provvedimento del Comune, deve essere considerato legittimo, e il Comune vi si dovrà attenere, come se fosse stato emanato nei termini.

Infine, si specifica che nella procedura ordinaria di cui all'art. 146 del Codice, così come ora vigente, il parere della Soprintendenza diventerà soltanto obbligatorio, e non più vincolante, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- approvazione delle prescrizioni d'uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico;
- adeguamento del Piano paesaggistico regionale;
- verifica da parte del Ministero dell'avvenuto adeguamento al piano regionale degli strumenti urbanistici, a seguito di richiesta della Regione.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Enrico Cocchi)